

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Rappresentata dal Cons. Ida Contino, quale giudice designato dal Presidente della Sezione con decreto n. 29/2019, emesso in data 31.7.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul sequestro conservativo richiesto in pendenza dei termini per l'impugnazione ex art. 75 del c.g.c. dalla Procura regionale, iscritto al n. 21684 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di :

- **La Sieroproteine s.r.l.** ora FI Consultants s.r.l. corrente in S. Floro (CZ) zona industriale, località Girello s.n.c., partita Iva 0258810797 ;

- **Monterossi Felice**, nato a Catanzaro il 21.6.1976 (CF MNTFLC76H21C352N), residente in Montepaone alla via Camillo Benso conte di Cavour n 35, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il di Lui studio in Catanzaro alla via V. Veneto n. 48;

- **Monterossi Tommaso** nato a Belcastro il 20.8.1948 (CF MNTTMS48M20A736R) e residente a Montauro via Buganville, contrada Prospero n 6, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il di Lui studio in Catanzaro alla via V. Veneto n. 48;

e nei confronti degli intervenienti:

- **Grande Giuseppina**, nata a Belcastro il 03/09/1952ci, moglie di Monterossi Tommaso e genitore di Monterossi Felice, rappresentata

e difesa dall'Avv. Giuseppe Tuccio, ed elettivamente domiciliata in Montepaone in via Cavour snc, presso lo studio del suo procuratore,
- **Moroz Darya**, nata in Russia il 3/09/1986, moglie di Monterossi Felice, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tuccio, ed elettivamente domiciliata in Montepaone in via Cavour snc, presso lo studio del suo procuratore,

Plastical SRL, con sede legale in Caraffa di Catanzaro Loc., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore Dott. Felice Monterossi, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tuccio, ed elettivamente domiciliata in Montepaone in via Cavour snc, presso lo studio del suo procuratore

Visti gli atti di causa.

Uditi, nella udienza camerale del 5 settembre 2019, il pubblico ministero d'udienza nella persona del Procuratore Regionale Con. Rossella Scerbo, l'avv. Alfredo Gualtieri, difensore di Monterossi Tommaso e Monterossi Felice e l'avv. Tuccio difensore di Grande Giuseppina, Moroz Darya e Plastical s.r.l..

PREMESSO IN FATTO :

1. Con sentenza n. 246/2019 del 26 giugno 2019, questa Sezione giurisdizionale, in accoglimento parziale della domanda attrice, ha condannato la società la Sieroproteine s.r.l, all'attualità FI Consultants s.r.l., Monterosso Felice e Monterosso Tommaso al pagamento in solido, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico della somma di euro 1.552.719,97 oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del verificarsi del danno sino alla pubblicazione della

sentenza di condanna e da questa data agli interessi legali fino al soddisfo nonché alle spese del giudizio liquidate in euro 3.422,54.

2. La Procura regionale, in pendenza dei termini per l'impugnazione, ravvisando i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare, con ricorso depositato il 30 luglio 2019, ha chiesto al Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria di autorizzare in favore del MISE fino alla concorrenza di € 1.552.719,87 oltre alla rivalutazione monetaria agli interessi legali e alle spese di giustizia, il sequestro conservativo, nei confronti di :

A) LA SIERO PROTEINE srl ora FI Consultants s.r.l. sui seguenti beni:

| Catasto | Titolarità | Ubicazioni | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Consistenza | Rendita | Valore-Imponibile |
|---------|-------------------|--|--------|------------|-----|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| F | Proprietà per 1/1 | San Floro (CZ) Località Girello, piano T | 6 | 231 | 2 | - Cat. D/1 | - | Euro: 10.980.00 | 749.385 Euro |
| F | Proprietà per 1/1 | San Floro (CZ) Località Girello, piano T | 6 | 231 | 3 | Cat. D/1- | - | Euro: 4.186.00 | 285.694 Euro |

b) **MONTEROSSO TOMMASO**, nato a Belcastro il 20.8.1948

b.1) sui seguenti beni immobili :

| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Cl. Zona | Consistenza | Rendita | Valore-Imponibile IMU ² |
|---------|------------|------------|--------|------------|-----|-------------|----------|-------------|---------|------------------------------------|
|---------|------------|------------|--------|------------|-----|-------------|----------|-------------|---------|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-----|---|----------|---|-----------------|------------------------------|-------------------|
| | Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni | Montauro (CZ) Contrada Prospero snc piano 3 | 14 | 143 | 7 | Cat. A/3 | 3 | 6 vani | Euro: 387.34 | Euro 65.073,12 |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere piano S1 | 11 | 586 | 2 | Cat. F/3 | - | - | - | Euro - |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere piano S1 | 11 | 586 | 3 | Cat.A/4 | 2 | 2.5 vani | Euro:107.16 | EURO 9.001,44 |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere snc piano S1 | 11 | 586 | 7 | Cat. F/1 | - | - | - | Euro - |
| T | Proprietà in regime di comunione dei beni | Belcastro (CZ) | 13 | 77 | - | Uliveto | 1 | 53 are 70 ca | R.D. € 40,21 R.A. € 23,57 | EURO 6.785,43 |
| T | Proprietà in regime di comunione dei beni | Belcastro (CZ) | 6 | 658 | - | Uliveto | 1 | 20 are 50 ca | R.D. € 15,35 R.A. € 9,00 | EURO 2.590,31 |
| | | | 6 | 659 | - | Uliveto | 1 | 43 are 50 ca | R.D. € 32,58 R.A. € 19,10 | EURO 5.497,87 |
| T | Proprietà per 1000/1000 | Belcastro (CZ) | 8 | 151 | - | Uliveto | 1 | 12 are 20 ca | R.D. € 9,14 R.A. € 5,36 | EURO 1.542.37 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|-----|---|---------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| T | Proprietà per 1000/1000 | Belcastro (CZ) | 8 | 80 | - | Uliveto | 1 | 52 are 20 ca | R.D. € 39,09 R.A. € 22,92 | EURO 6.596,43 |
| T | Proprietà per 1/1 | Belcastro (CZ) | 8 | 81 | - | Uliveto | 2 | 1 ha 70 are | R.D. € 100,97 R.A. € 65,85 | EURO 17.038,68 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di separazione dei beni | Gasperina (CZ) | 21 | 569 | - | Uliveto | 2 | 20 are 74 ca | R.D. € 11,25 R.A. € 6,43 | EURO 1.894,43 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di separazione dei beni | Gasperina (CZ) | 21 | 570 | - | Uliveto | 2 | 19 are 34 ca | R.D. € 10,49 R.A. € 5,99 | EURO 1.770,18 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) | 11 | 587 | - | Uliveto | 1 | 3 are 30 ca | R.D. € 2,64 R.A. € 1,19 | EURO 445,5 |

B.2.) su tutte le somme eventualmente esistenti sui conto correnti bancari e sugli altri rapporti finanziari nonché sulle somme, titoli azionari ed obbligazionari, di qualunque tipo e natura, comunque detenuti o posseduti nell'interesse e per conto del Monterosso Tommaso, dagli istituti di seguito indicati;

| RAPPORTI FINANZIARI DI TITOLARITA' O CONTITOLARITA' | | | | | |
|---|---------------|-----------|-------|----------------|--------|
| ID Rapporto | Tipo Rapporto | Operatore | Ruolo | C.F. collegato | C.A.B. |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|-------|
| 01935780799_P01_61128 | Dopo incasso | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | n.d |
| 01935780799_C01_01000014665 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42960 |
| 0115323036000171000200000002156151 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | TITOLARE DITTA INDIVIDUALE | MNTTMS48M20A736R | 42960 |
| 01935780799_T02_1100478 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42960 |
| 01661590792_C01_01000010877 | Conto corrente | BCC MONTEPAONE (C.F. 01661590792) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42930 |
| 01661590792_C01_01000012624 | Conto corrente | BCC MONTEPAONE (C.F. 01661590792) | TITOLARE DITTA INDIVIDUALE | MNTTMS48M20A736R | 42930 |
| 015834509011812S1220E1714V5571KSAT4R | Conto corrente | BANCO DI SASSARI (C.F. 01583450901) | TITOLARE O CONTITOLARE | MNTTMS48M20A736R | 17295 |
| 0115323036000614008270000001658253 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42470 |
| 0298848079000614000200000001015377 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42470 |
| 01153230360171102920V1356B06968OB582 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42470 |
| 00232480228_C02_0388598 | Conto corrente | CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE - BCC NORD EST (C.F. 00232480228) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 01800 |
| 971038805851501X1620P2240U54750XKES2 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | 42930 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------|
| 07155680155_ARCA_04008736_20140923 | Gestione collettiva del risparmio | ARCA FONDI SGR SPA (C.F. 09164960966) | Titolare o contitolare | MNTTMS48M20A736R | n.d. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------|

C) MONTEROSSI FELICE,

C.1) sul seguente bene immobile:

| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Cl. Zona | Consistenza | Rendita | Valore-Imponibile IMU ³ |
|---------|-------------------|---|--------|------------|-----|-------------|----------|-------------|--------------|------------------------------------|
| F | Proprietà per 1/1 | Montepaone (CZ) Località Currie snc piano 1 | 11 | 586 | 5 | Cat. A/3 | 2 | 9 vani | Euro: 488,05 | Euro 81.992.4 |

C.2) Sulle disponibilità esistenti sul conto corrente acceso presso il Credito Cooperativo Centro Calabria di seguito meglio indicato e comunque sui titoli azionari ed obbligazionari, di qualunque tipo e natura, comunque detenuti o posseduti dal predetto istituto bancario nell'interesse e per conto del Monterossi Felice:

| d rapporto | Tipo rapporto | Operatore | Ruolo | c.f. collegato | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------|-------|
| 01935780799_C01_01000014675 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA (C.F. 01935780799) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | 42960 |
| 013929704041805R0820U1653R44781RAGMD | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | TITOLARE O CONTITOLARE | MNTFLC76H21C352N | 03200 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------|-------|
| 013929704041805R0820U1653R4 556VRBDM4 | Conto corrente | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | TITOLARE O CONTITOLARE | MNTFLC76H21C352N | 03200 |
| 013929704041805R0820U1653R4 572KRBME2 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | TITOLARE O CONTITOLARE | MNTFLC76H21C352N | 03200 |
| 02988480790006140002000000 01017521 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | 42470 |
| 02988480790006140002800000 00300221 | Dopo incasso | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | n.d. |
| 01153230360006140002000000 02365101 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | 42470 |
| 01153230360006140002000000 02484626 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | 42470 |
| 07999601580000000000000000000016 60561000000019 | Conto corrente | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | 04438 |
| 079996015800000000000000000000156 60605502437992 | Carte di credito/debito | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | n.d. |
| 07999601580000000000000000000016 60601000000006 | Conto corrente | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | 04441 |
| 079996015800000000000000000000156 60565650445509 | Carte di credito/debito | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | TITOLARE EFFETTIV O | MNTFLC76H21C352N | n.d. |
| 003481701011607E1420U0553 O36740ELOPS | Carte di credito/debito | UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | n.d. |
| 003481701011607E1420U0553 O36740ELPO5 | Conto corrente | UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | 04404 |
| 971038805851402Q1020Z1559 R45968QNRDW | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA PER AZIONI (C.F. 97103880585) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | n.d. |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------|------|
| 971038805851402Q1020Z1559 R45968QNRDZ | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA PER AZIONI (C.F. 97103880585) | TITOLARE EFFETTIVO | MNTFLC76H21C352N | n.d. |
|--|--|--|--------------------|------------------|------|

C.3.) Sulle seguenti partecipazioni societarie

| Denominazione | P. IVA | Valore Nominale quota | Quota % | Tipo diritto |
|--|-------------|-----------------------|---------|--------------|
| Plastical srl (avente l'ultimo volume di affari – 2018 pari ad oltre 2,2 € milioni, nonché proprietaria di beni immobili) | 02451850792 | 60.000 | 60 | proprietà |

3. Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 29 del 31.7.2019, ha accolto la domanda di sequestro conservativo nei confronti dei predetti nei limiti della somma richiesta e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti nonché il termine per la notifica della domanda e del decreto.

4. Il Procuratore regionale, a sostegno dell'istanza cautelare, con riferimento al fumus boni iuris ha richiamato la sentenza di condanna citata n. 246/2019 emessa da questa Sezione giurisdizionale, cui si riporta integralmente, ove viene riconosciuta la responsabilità della società nonché dei suoi amministratori di diritto e di fatto per l'ingente danno al Mise.

Riguardo al periculum in mora, ha evidenziato la rilevante entità del danno erariale a fronte di una consistenza patrimoniale complessiva che appare inadeguata a garantire il soddisfacimento del credito erariale. A ciò ha aggiunto che la società è praticamente inattiva dal 2016; che il suo legale rappresentante, attualmente, risulta essere titolare di licenza per il commercio ambulante, evasore totale ma

formalmente rappresentante legale di nove società. Inoltre, sempre secondo il requirente, è risultato dimostrato lo stato di abbandono in cui versa l'unico immobile intestato alla società.

Infine la Procura ha rilevato che il debitore Monterossi Tommaso, nel 2015, ha venduto beni immobili per € 827.200 e nel 2017 ha compiuto atti dispositivi del patrimonio donando un immobile a ciascuno dei suoi tre figli.

5. Con memoria del 27 agosto 2019, si è costituito l'avv. Alfredo Gualtieri nell'interesse e per conto dei convenuti Monterossi Tommaso e Monterossi Felice opponendo in primo luogo l'inammissibilità dell'istanza cautelare poiché disposta dal Presidente della Sezione giurisdizionale in pendenza di appello già notificato e depositato.

In proposito il difensore ha chiarito che la sentenza in questione - nella parte in cui ha disposto di accogliere *"parzialmente l'atto di citazione con riferimento al contributo percepito durante la fase della ricerca e dello sviluppo precompetitivo e, per l'effetto, di condannare "Monterossi Felice, Monterossi Tommaso e la Sieroproteine s.r.l., in solido, al risarcimento del danno di 1.552.719,87 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data della verifica del danno e sino alla pubblicazione della sentenza e da tale data gli interessi sino all'integrale soddisfo"* - è stata prontamente appellata alle Sezioni Centrali con atto notificato (a Procura Regionale e Procura Generale) il 31 luglio 2019, e depositato presso dette Sezioni Centrali il giorno successivo 1 agosto 2019.

Ciò nonostante, in data 6 agosto 2019 è stato notificato ricorso per sequestro conservativo ai sig.ri Monterossi Felice e Tommaso, quindi in epoca successiva al deposito dell'appello, sicché la misura cautelare avrebbe dovuto semmai essere disposta dalla "Sezione d'appello".

Il difensore eccepisce altresì l'insussistenza del periculum in mora. Al riguardo evidenzia che il valore dei soli immobili è di oltre 2 milioni di euro come emergerebbe dalla perizia che allega e che 550.076,85 euro sono stati già restituiti, come ammesso dalla stessa Procura Regionale a pag. 34 dell'atto di citazione.

In ogni caso, secondo la difesa, il disposto sequestro potrebbe avere effetti devastanti sulle altre attività produttive dei due deducenti. Il Monterossi Felice, infatti, è socio al 60% della Plactical s.r.l. e Monterossi Tommaso è titolare di ditta individuale iscritta al registro delle imprese, sicché, se privati delle disponibilità finanziarie insistenti sui conti correnti sequestrati, si precluderà loro di far fronte ai mutui in essere e al rimborso dei finanziamenti ministeriali ulteriori ottenuti.

La difesa, inoltre, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento cautelare sui conti correnti bancari in quanto cointestati o intestati ad altri soggetti.

In particolare:

-il conto BPER 1017521 è intestato a Plactical srl;

-il conto BPER 2365101 è intestato a Plastica! srl;

-il conto BPER 2484626 è intestato a Plastica srl;

-il conto Intesa San Paolo 1987 è intestato a Plactical srl;

-la carta 243799294 è intestata a Plactical srl;

-il conto FINECO R4556VRBDM4 è cointestato a Monterossi Felice e a Moroz Darya (e sullo stesso viene accreditato lo stipendio di Moroz Darya);

- il deposito titoli conto FINECO R44781RAGMD è cointestato Monterossi Felice e Moroz Darya

-il deposito risparmio FINECO R4572KRBME2 è cointestato Monterossi Felice e Moroz Darya;

-il certificato di deposito Poste Italiane 1559R45968QNRDW è COINTESTATO
Monterossi Felice e Grande Giuseppina;

--il certificato di deposito Poste Italiane 1559R45968QNRDZ è COINTESTATO
Monterossi Felice e Grande Giuseppina;

-il conto Banca Centro Calabria 14665 è cointestato Monterossi Tommaso e
Grande Giuseppina;

- il conto BPER 2609745 è cointestato Monterossi Tommaso e Grande
Giuseppina (e sullo stesso vengono accreditate le pensioni dei due
intestatari);

- il conto BCC Montepaone 10877 è cointestato Monterossi Tommaso e Grande
Giuseppina;

-il conto BPER 15377 è intestato a DITTA Monterossi Tommaso (con
affidamento 50 mila euro);

- il conto Banca Centro Calabria 1036 è della DITTA Monterossi Tommaso (con
affidamento di 100 mila euro);

- il conto BCC Montepaone è della ditta individuale Monterossi Tommaso (con
affidamento di 150 mila euro).

Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo in via preliminare ed assorbente la
declaratoria di inammissibilità del sequestro perché notificato ad appello già
proposto contro la sentenza della Sezione n. 246/2019, depositata in segreteria il
18 giugno 2019;

-in via subordinata, disporre il dissequestro dei conti correnti bancari e
postali e sui titoli obbligazionari ed azionari intestati alla Società Plastica s.r.l. e
intestati alla Ditta Individuale Monterossi Tommaso, nonché disporre il
dissequestro, in tutto o in parte, dei conti correnti bancari e postali e titoli

obbligazionari ed azionari "cointestati" con soggetti diversi dai Signori Monterossi Felice e Monterossi Tommaso;

-in via sempre subordinata (ma prevalente rispetto alla precedente subordinata), limitare il sequestro ai soli beni immobili di valore complessivo pari a quello dell'importo di condanna riportato nella sentenza di primo grado appellata (€ 1.552.719,87), detratti gli oltre 500 mila euro restituiti con le prime 5 quote di rimborso, escludendo tutti gli altri immobili di importo eccedente a quello appena citato ed escludendo TUTTI i conti correnti bancari e titoli obbligazionari e azionari oggetto di sequestro e sopra elencati ed escludendo pure il 60% delle quote azionarie della Plastica' s.r.l. di cui è titolare Monterossi Felice e quelli intestati alla Ditta Individuale Monterossi Tommaso.

6. Con atto depositato il 3 settembre 2019, è intervenuta nella presente procedura di sequestro la sig. **GRANDE GIUSEPPINA**, nata a Belcastro il 3.9.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tuccio.

L'interveniente, dopo aver premesso di essere coniuge di Monterossi Tommaso e madre di Monterossi Felice, ha lamentato che la misura cautelare di cui al decreto n. 29/2019 ha disposto il sequestro per intero anche su conti correnti bancari di cui è contitolare unitamente al proprio coniuge o al proprio figlio.

In particolare ha precisato di essere contitolare con Monterossi Tommaso dei seguenti rapporti bancari sequestrati:

- n.14665 CREDITO COOP. CENTRO CALABRIA C/ ORDINARIO;
- n. 1100478 CREDITO COOP. CENTRO CALABRIA TITOLI ED OBBLIGAZIONI;
- n. 1000010877 BCC MONTEPAONE C/ ORDINARIO;
- n. 1658253 BPER BANCA TITOLI ED OBBLIGAZIONI;
- n. 15377 BPER BANCA C/C ORD;

- n. 6968ob582 BPER BANCA C/C ORD;
- n. 2240U54750XKES2 POSTE ITALIANE CONTO DEPOSITO E RISP;
- n. 20140923 ARCA FONDI SGR SPA CONTITOLARE;

Ha altresì opposto di essere contitolare con il proprio figlio Felice Monterossi dei seguenti prodotti finanziari:

- CERTIFICATI DI DEPOSITO POSTE ITALIANE n. 1559R45968QNRDW - CERTIFICATI DI DEPOSITO POSTE ITALIANE n. 1559R45968QNRDZ.

Tutto ciò premesso, ha chiesto il dissequestro dei conti correnti bancari e dei certificati di deposito, di cui è contitolare; in via subordinata, il dissequestro della quota del 50% di titolarità della sig.ra Grande.

7. Con atto del 3 settembre 2019, è intervenuta la sig. Moroz Darya, nata in Russia il 3/09/1986, rappresentata e difesa come dall'Avv. Giuseppe Tuccio.

L'interveniente, moglie di Monterossi Felice, ha lamentato di essere cointestataria con il proprio coniuge dei seguenti conti correnti sequestrati con la misura cautelare disposta con decreto n. 29/2019:

- C/DEPOSITO TITOLI/ FINEKO SPA C n. R44781RAGMD cointestato al 50% ;
- C/ CORRENTE FINEKO SPA n R4556VRBDM4 (su questo conto si accredita stipendio Moroz)
- C/ DEPOSITO RISPARMIO FINEKO SPA n. R4572KRBME2 cointestato al 50%

Ciò premesso ha chiesto al giudice designato di disporre il dissequestro dei conti correnti bancari (anche di deposito titoli e risparmio) indicati e di cui è contitolare; e, in via subordinata ha chiesto il dissequestro della quota del 50% di titolarità della sig.ra Moroz.

8. Con atto del 5.9.2019, è intervenuta la Plactical SRL, in persona del legale rappresentante Monterossi Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe

Tuccio opponendo che alcuni dei conti correnti sequestrati con la misura cautelare disposta con il decreto n. 29/2019 , sono intestati alla Plastical srl.

Nello specifico ha opposto che i seguenti conti correnti bancari, erroneamente oggetto di sequestro, sono riconducibili unicamente a Plastical srl:

- conto corrente n. 100014675 presso CREDITO COOP. CENTRO CALABRIA;
- conto corrente ordinario n. 0.00000001017521 presso BPER BANCA;
- conto corrente (anticipo Ri.ba) n. 0.0000002365101 presso BPER BANCA;
- conto corrente (anticipo fatture) 0.0000002484626 presso BPER BANCA;
- conto corrente ordinario n. 0.0000001987 presso INTESA SAN PAOLO;
- conto corrente n. 243799294 (carta di credito) presso INTESA SAN PAOLO.

Ciò evidenziato, ha chiarito altresì che la Plastical srl è soggetto giuridico completamente estraneo rispetto alle vicende della Sieroproteine e al giudizio per responsabilità che ha visto coinvolti i sig.ri Tommaso e Felice Monterossi.

Il provvedimento di sequestro pertanto è stato illegittimamente esteso anche a beni riconducibili alla sfera giuridica soggettiva dell'odierna interveniente. Secondo la difesa, pertanto, considerato che una società di capitali è soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto ai soci che la compongono o ai suoi amministratori, l'unica ragione plausibile posta a fondamento del sequestro dei conti correnti della Plastical srl, non può che essere un errore.

Tutto ciò premesso ha chiesto a questo giudice la revoca del sequestro sui conti correnti intestati alla Plastical srl.

9. All'odierna udienza, il Pubblico ministero ha controdedotto all'eccezione di inammissibilità del sequestro evidenziando che la disposizione contenuta nell'art. 75 del c.g.c. fa riferimento al deposito dell'istanza di sequestro e non ad altre circostanze successive. Richiama l'art. 5 del c.p.c. al fine di avvalorare la propria

deduzione. Ribadisce l'esistenza dei presupposti per la conferma del sequestro. Riguardo alla dichiarazione dei terzi evidenzia che alcuni conti correnti indicati dagli istituti bancari non corrispondono a quelli oggetto del provvedimento cautelare rilevando di aver chiesto il sequestro su quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In proposito si rimette alla decisione del giudice designato sulla necessità di disporre eventualmente istruttoria. Conclude chiedendo la conferma del sequestro, o/e la riduzione al 50% per i conti cointestati. L'avv. Gualtieri argomenta quanto già indicato nella memoria di costituzione e conclude riportandosi alle richieste ivi indicate. Lavv. Tuccio si riporta agli atti di intervento.

CONSIDERATO

1. In via preliminare alla disamina dei presupposti legittimanti la misura cautelare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del sequestro.

La difesa, in proposito eccepisce che il provvedimento cautelare in esame sarebbe stato disposto dal Presidente della Sezione in pendenza di appello già notificato e depositato.

L'eccezione è infondata.

Risulta dagli atti che l'istanza di sequestro conservativo è stata presentata dalla Procura in data 30 luglio 2019; che il decreto n. 29/2019, con il quale il Presidente della Sezione ha disposto il sequestro conservativo sui beni della Sieroproteine, di Monterossi Tommaso e di Monterossi Felice, è stato emesso il 31 luglio 2019; che nello stesso giorno, quindi il 31 luglio 2019, è stato spedito per la notifica atto d'appello alla Procura Regionale e alla Procura Generale; che la Procura generale ha ricevuto l'atto d'appello il 2 agosto e la Procura regionale il 5 agosto 2019.

Risulta altresì che l'atto di appello è stato depositato presso le Sezioni Centrali il giorno successivo all'emissione del decreto n. 29/2019, e cioè il 1° agosto 2019 e che il decreto di sequestro è stato notificato alle parti il 6 agosto 2019.

1.1. Ciò posto, la norma di riferimento è contenuta nell'art. 75 del c.g.c. ove è stabilito che *“il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione ovvero in corso di causa con separato ricorso al presidente che decide nel merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza”*. Questa disposizione deve essere coordinata poi con quella contenuta nell'art. 77 del c.g.c.: *“...nelle more della decisione di appello ... il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili...”*

Ebbene, in primo luogo, l'art. 75 è inequivoco laddove parla esplicitamente di proposizione della domanda e non di provvedimento di sequestro o di notifica del provvedimento di sequestro.

Il legislatore dunque, per il sequestro conservativo in pendenza dei termini per l'impugnazione, ha ritenuto di mantenere la competenza cognitiva del presidente della Sezione territoriale che ha emesso la sentenza se l'istanza di sequestro è stata presentata prima della pendenza dell'appello.

La correttezza della disposizione normativa è evidente ove si consideri la illogica conseguenza di dichiarare inammissibile e quindi intempestivo un atto del Procuratore Regionale a causa di articolazioni processuali successive di competenza di altri soggetti.

Non solo; ad avvalorare quanto sin qui considerato, soccorre anche l'art. 5 del

c.p.c. ove è stabilito che per accertare la giurisdizione e la competenza, bisogna guardare allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Una diversa lettura dell'art. 75 del c.g.c., peraltro, sarebbe anche in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La Procura, infatti, si troverebbe a dover riproporre alle Sezioni centrali un atto processuale già correttamente presentato innanzi alla sezione territoriale, con evidente dispendio di tempo, solo perché, nelle more dell'emissione del provvedimento presidenziale, è intervenuta l'impugnazione.

Tanto premesso, poiché l'istanza è del 30 luglio 2019, allorché nessun appello era stato proposto, correttamente la Procura l'ha depositata presso la Sezione territoriale che ha emesso la sentenza.

Quanto sin qui considerato induce il giudicante a ritenere sicuramente ammissibile innanzi a questa Sezione territoriale l'azione cautelare a garanzia del credito erariale.

1.2 Tuttavia per completezza si rileva altresì che alla medesima declaratoria di ammissibilità si giungerebbe, nella fattispecie, anche ove si ritenga invece che il confine tra la competenza della Sezione territoriale e la competenza del giudice d'appello, debba essere stabilito avendo riguardo non alla presentazione della domanda da parte della Procura ma all'emissione del decreto presidenziale di sequestro.

Risulta dagli atti, infatti, che il decreto presidenziale è stato emesso il 31 luglio 2019 e che l'atto d'appello è stato depositato presso le Sezioni centrali il giorno successivo e cioè il primo agosto.

Né ha alcun rilievo la circostanza che sempre il 31 luglio 2019, l'atto d'appello è stato spedito per la notifica alla Procura regionale e alla Procura generale.

Come anche affermato dalla difesa in sede di discussione alla data odierna, infatti, solo con la costituzione in giudizio dell'attore, e quindi con il deposito dell'atto d'appello presso le Sezioni centrali, il rapporto processuale s'instaura anche nei confronti del giudice, che così viene portato a conoscenza della domanda e conseguentemente è tenuto a una decisione. Solo dopo il deposito dell'atto d'appello, dunque si può configurare la situazione prevista di pendenza del giudizio d'appello prevista dall'art. 77 del c.g.c. ("*nelle more della decisione d'appello*"), situazione che impone la presentazione del sequestro conservativo alle Sezioni centrali.

1.3 Né inoltre rileva l'assunto secondo il quale l'azione sarebbe inammissibile in quanto il decreto presidenziale di sequestro è stato notificato ai destinatari il 6 agosto 2019, e quindi successivamente al deposito dell'appello presso le Sezioni centrali e alla notifica alla Procura Generale.

Si ribadisce, infatti, che la valutazione della competenza ad emettere un atto non può che essere valutata all'atto dell'emissione del provvedimento stesso e non in ragione di circostanze che si verificano successivamente.

Poiché al momento dell'emissione del decreto di sequestro, nessun appello era pendente, dunque, correttamente ha provveduto il Presidente di questa Sezione territoriale ai sensi dell'art. 75 del c.g.c..

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, l'istanza di sequestro è stata correttamente depositata presso questa sezione territoriale della Corte dei conti e la relativa eccezione di inammissibilità è infondata.

2. Sempre in via preliminare deve essere ammesso l'intervento di Grande Giuseppina, di Moroz Darya nonché della società Plactical srl.

Invero l'unica disposizione che disciplina l'intervento volontario nel processo

contabile è l'art. 85 del c.g.c a tenore del quale *“Chiunque intenda sostenere le ragioni el pubblico ministero può intervenire in causa quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione”*.

La norma, collocata nell'ambito del titolo III del codice, disciplina l'intervento di terzi nel giudizio di responsabilità mentre nessuna analoga disposizione è prevista per le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.

Invero, prima dell'introduzione del codice di giustizia contabile , la giurisprudenza aveva affrontato il tema dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di merito contabile, anche con specifico riferimento ai diversi tipi di intervento, escludendone generalmente l'ammissibilità, salvo il caso di intervento adesivo, ad adiuvandum, all'azione del Pubblico Ministero (Si veda, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, ord. n. 63 del 7.3.2016).

L'art. 85 citato, pertanto, ha fatto proprio tale orientamento prevedendo solo per il giudizio di responsabilità tale unica possibilità di intervento.

Ma gli approfondimenti giurisprudenziali e la disposizione contenuta nell'art. 85 del c.g.c. , sono insufficienti se riferiti alla fase cautelare ove i principi di concentrazione, dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo ha da sempre ammesso l'intervento del debitor debitoris innanzi al giudice contabile a rendere la dichiarazione c.d. di quantità.

Proprio i suddetti principi, peraltro confermati dall'art. 20 della legge n. 124/2015 che reca *“Riordino della procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti”*, induce questo giudice ad ammettere, nella fase cautelare, interventi che consentano di risolvere tempestivamente talune questioni che, ove non affrontate, potrebbero danneggiare soggetti anche estranei alla giurisdizione del Giudice contabile,

costringendoli a fare valere le proprie ragioni con autonome azioni ordinarie .

“L'intervento del terzo nel giudizio cautelare, che pur ovviamente prospettando un proprio diritto patrimoniale teso a limitare la portata del sequestro, consenta di quantificare correttamente la entità del patrimonio del sequestrato, è preliminare e diversa rispetto alla questione della giurisdizione, nel caso in cui insorgano incertezze o contestazioni in ordine alla sussistenza dei predetti crediti” (Sezione giurisd. Veneto, ordinanza n. 23/2016) .

In questo senso deve essere ammesso l'intervento dei terzi.

Tale conclusione non è pregiudicata dalla mancata notifica dell'atto di intervento in giudizio; notifica prevista dal citato art. 85: l'effetto partecipativo che la notifica avrebbe dovuto assicurare risulta, infatti, realizzato avendo avuto, le parti, piena cognizione dell'intervento e avendo formulato argomentazioni difensive in ordine alla prospettazione dell'interveniente, senza manifestare opposizione.

3. Riguardo al fumus boni iuris, ci si limita a rilevare che con sentenza n. 246/2019 questa Sezione giurisdizionale ha condannato in solido la Sieroproteine s.r.l., all'attualità FI Consultans s.r.l., Monterossi Tommaso e Monterossi Felice al pagamento di € 1.552.719,87 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a titolo di risarcimento del danno per l'indebita percezione di un contributo a valere sui fondi Fers -Pon Sviluppo Imprenditoria Locale 2000 – 2006 , misura 2, sottomisura 2.11 di cui alla l. 488/1992 . Il progetto finanziato riguardava la trasformazione del latte, del siero e della scocca bovina e ovicaprina in specialità farmaceutico a largo spettro curativo.

La pronuncia, sebbene sia stata appellata, è comunque sufficiente a legittimare la misura cautelare sotto il profilo del fumus.

4. Si ritiene altresì fondato il timore prospettato dalla Procura regionale di perdere

la garanzia del credito erariale attesa la sproporzione che sussiste tra l'entità del danno, pari ad € 1.552.719,87 oltre alla rivalutazione monetaria, e la consistenza patrimoniale complessiva emergente dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Né tale sproporzione è revocata dalla consulenza tecnica allegata dalla difesa dei sig.ri Monterossi.

Invero nella relazione peritale, il consulente si limita a quantificare il valore degli immobili in maniera del tutto generica e senza fornire alcuna prova di quello che afferma.

La motivazione impiegata dal perito per affermare la diversa valutazione degli immobili è la seguente *“Attraverso l'esame dei prezzi accertati in zona, presso anche le diverse Agenzie immobiliari, valutando la rispettiva superficie commerciale , si è potuto ottenere una quotazione media al mq che oscilla da € a € ... “.*

Non solo nessuna prova è fornita di tale assunto, ma nella perizia non viene indicato neanche come sia pervenuto al diverso accertamento dei prezzi, né è riportato alcun atto negoziale che avvalori la diversa stima degli immobili.

Peraltro, la quotazione operata dal perito, anche a prima vista, è irrealistica ove si consideri che un immobile a Montepaone viene stimato da 1.600 a 1.700 al mq; valore ben lontano da quelli indicati nelle tabelle dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, ove al centro di Montepaone un immobile è valutato al massimo 820 euro al mq .

Oltre a ciò, il valore degli immobili sequestrati al 50% , viene calcolato dal perito al 100%.

Tale motivazione, pertanto, è insufficiente a revocare la valutazione degli immobili fornito dalla Guardia di Finanza che invece ricorre a un criterio obiettivo, qual è

quello impiegato per il calcolo dell'imponibile IMU.

A ciò si aggiunga che la società è praticamente inattiva dal 2016 e che l'unico immobile intestato alla società è in stato di completo abbandono.

Infine è priva di rilievo, a tal fine, anche la considerazione che parte del debito sarebbe stato già restituito al Ministero dello Sviluppo.

Si ritiene infatti, che pur defalcando la parte già restituita, il patrimonio immobiliare e mobiliare sequestrato è insufficiente a garantire il credito erariale, soprattutto ove si consideri l'ingente entità della rivalutazione monetaria che per disposizione del giudice deve essere valutata in parte a far data dal 2005, in parte a far data dal 2006 e in parte a far data dal 2011.

Ma oltre al requisito oggettivo del periculum, nella fattispecie si ritiene sussistente anche il requisito soggettivo. Il Monterosi Tommaso, infatti, ha posto in essere nel gennaio 2017 atti di disposizione dei propri beni donando un immobile a ciascuno dei suoi figli. Tale condotta, unitamente all'atteggiamento fraudolento posto in essere per l'indebita percezione del contributo, ed accertato in sentenza, induce questo giudice a ritenere che vi sia il fondato sospetto che venga meno la garanzia del credito erariale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano i presupposti per assicurare la garanzia all'erario delle proprie ragioni.

VISTO:

- Che in data 6.8.2019 è stata data esecuzione al sequestro sugli immobili mediante la trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari.
- che in data 5 agosto 2019 è stata data esecuzione al sequestro sulle quote societarie della Plactical intestate a Monterossi Felice.
- Che sono pervenute le seguenti dichiarazioni dei terzi rese ex art. 547 del c.p.c.:

- in data 6 agosto 2019:

a) **la BPER** ha dichiarato “ *Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che non si è proceduto ad apporre alcun vincolo sui rapporti "di delega", ma solo sui rapporti intestati/cointestati, sebbene il provvedimento citasse nelle tabelle anche conti riferibili a terze società, Vi comunichiamo che abbiamo provveduto a vincolare la somma di euro 20.689,77, derivante da: conto corrente n. 02609745 cointestato a 1 nominativo* accesso il 17/10/2017 presso la filiale di BORGIA e tuttora in essere; alla data odierna presenta un saldo apparente a credito di euro 2.080,42. Sul deposito valori n. 01658253 intestato alla ditta individuale acceso il 19/09/2014 presso la filiale di BORGIA e tuttora in essere, contenente titoli avente controvalore alla data odierna di euro 18.609,35.

b) **La UNICREDIT** ha dichiarato che sul conto corrente n. 003481701011607E1420U0553036740ELOPS , il Monterossi Felice ha potere di firma in qualità di rappresentante legale della Plactical s.r.l. ma che tale rapporto è intestato alla Plactical s.r.l. ed ha un saldo negativo di € 88.743,14. Ha dichiarato altresì che la CARTA DI DEBITO N. 45181721 che corrisponde all'ID NUMBER 003481701011607E1420U0553036740ELOPS è intestata alla Plactical srl ed è stata estinta in data 01/07/2019;

c) **La FINECO** ha dichiarato che Monterossi Felice è cointestatario con la moglie Moroz Darya dei seguenti conti correnti:

- conto corrente n. 5813288EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 1.407,44;
- conto corrente n. 5813288USD con saldo alla data odierna pari a USD 0,00;
- conto corrente n. 5813288GBP con saldo alla data odierna pari a GBP 0,00;
- conto corrente n. 5813288CHF con saldo alla data odierna pari a CHF 0,00;

- conto deposito n. 5813288EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 0,00;
- deposito custodia n. 5813288EUR valorizzato alla data odierna in EUR 0,00;

d) Il CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA ha dichiarato che il rapporto di conto corrente n. 01/00/14665, in cointestazione con la signora Grande Giuseppina, alla data della notifica del sequestro presentava un saldo positivo pari ad € 14,22; che la posizione al dopo incasso n. P01-61128 presentava un saldo pari a zero; che la polizza titoli T02/1100478 risulta estinta in data 11/01/2019; che il rapporto di conto corrente le cui coordinate - secondo quanto indicato nel provvedimento di sequestro terminano con 2156151, riferito alla ditta individuale, non risulta essere stato acceso presso la scrivente.

In merito al rapporto intrattenuto con il signor Monterossi Felice, invece ha dichiarato che il conto corrente n. c/c 01/00/14675 risulta intestato alla Plastica srl e non al sig. Monterossi Felice (che ne è il legale rappresentante) e che alla data della notifica del sequestro detto rapporto presentava un saldo positivo pari ad € 2.210,30.

- In data 7.8.2019

- **e) la UNICREDIT** ha integrato la precedente dichiarazione evidenziando che nessuna somma è dovuta a nessun titolo o causa da UniCredit SpA a Monterossi Felice e che non risulta debitrice di MONTEROSSI TOMMASO né di FI CONSULTANTS SRL (già SIEROPROTEINE SRL)

- **f) la BCC di Montepaone** ha dichiarato che presso il proprio istituto risulta in essere un rapporto di conto corrente, intestato alla ditta individuale monterossi Tommaso, n. 12624, affidato per € 150.000,00 con saldo a debito di euro 19.705,20; un rapporto di conto corrente cointestato con la Signora Grande Giuseppina (Coniuge) n. 10877, recante saldo avere di euro 1.131,18. Non

risultano invece rapporti di conto corrente intestati a Monterossi Felice e alla Società Sieroproteine srl.

- in data 9 agosto 2019:

- **g) la Banca di Sassari** ha dichiarato che il Signor Monterossi Tommaso è titolare di una conto corrente n. n. 5267.3610.2683.8220, con un saldo ora bloccato di euro 198,29; che non esistono rapporti su basi attive a favore di Monterossi Felice , e che non risulta censita la Sieroproteine srl ora FI Consultants srl.

h) la BPER ha reso una seconda dichiarazione integrativa evidenziando che è stato accantonato un nuovo importo pari a euro 16.678,00 pervenuto con accredito sul conto corrente 2609745 cointestato a Monterossi Tommaso e Grande Giuseppina.

i) la Banca di Sassari s.p.a. ha reso la seguente dichiarazione *“dopo una verifica in Anagrafe Generale sui nominativi da Voi citati , abbiamo identificato una carta prepagata intestata al Signor MONTEROSSO TOMMASO nato il 20.8.48 e abbiamo provveduto a bloccarla; carta n. 5267.3610.2683.8220 - rilasciata da ABI 05387 - Bper Banca Spa - Agenzia 00614 di BORGIA che presenta un saldo ora bloccato di Euro 198,29.*

Non esistono rapporti su basi attive sul Signor Monterossi Felice, non risulta censita la Sieroproteine srl ora FI Consultants srl.”

- In data 12 agosto 2019

l) l'ARCA ha dichiarato che Monterossi Tommaso quale titolare effettivo dell'omonima ditta ha sottoscritto i seguenti fondi comuni: n. 515,681 quote del fondo ARCA RR , il cui controvalore all'ultimo valore quota disponibile è pari ad € 6.068 ; n. 329,520 quote del fondo ARCA Bond Paesi Emergenti il cui controvalore all'ultimo valore quota disponibile è pari ad € 6.326,78 e n. 413,391 quote del fondo

ARCA Azioni Europa il cui controvalore all'ultimo valore quota disponibile è pari ad € 6.165,72.

- In data 13 agosto 2019

m) la CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. ha dichiarato che Monterossi Tommaso risulta intestatario di una carta prepagata, con un saldo positivo di € 66,22 (carta n. 082588507466), relativa al rapporto n. CO2/0388598. L'istituto ha altresì dichiarato che in data 05/08/2019 il signore Monterossi Tommaso risulta intestatario di fondi NEF, per i quali la scrivente svolge la funzione di soggetto incaricato dei pagamenti da parte di NEAM S.A., per un controvalore complessivo pari a €. 33.646,49 alla data del 07/08/2019; che, seppure le suddette quote NEF sono cointestate con una terza persona, è stato apposto il vincolo per l'intero valore.

- In data 14 agosto 2019:

n) le Poste italiane hanno dichiarato di non aver alcun rapporto con " FI CONSULTANTS SRL. Hanno dichiarato altresì che presso Poste Italiane esistono i seguenti rapporti intestati a Monterossi Felice: un buono postale di € 500,00 e un buono postale di € 1000,0; che tali buoni sono cointestati con la sig. Grande Giuseppina. Ha dichiarato inoltre che Presso Poste Italiane esiste un rapporto intestato a Monterossi Tommaso con saldo 23,00 euro.

- In data 3 settembre 2019,

o) Intesa Sanpaolo spa ha dichiarato che è in essere un conto corrente intestato a Monterossi Felice con un saldo positivo di € 2.168,21.

CONSIDERATO:

- Dalla documentazione agli atti (dichiarazioni dei terzi, nonché atti allegati dalle parti e dagli intevenienti) emerge che alcuni dei conti correnti sequestrati a

Monterossi Tommaso con il decreto n. 29/2019 sono anche cointestati alla moglie Grande Giuseppina; che i buoni postali sequestrati a Monterossi Felice sono cointestati anche alla madre Grande Giuseppina e un conto corrente vincolato dalla Fineko è cointestato alla moglie Moroz Darya.

Conseguentemente il sequestro disposto con il decreto presidenziale n. 29/2019 rispetto a tali rapporti può essere confermato solo nel limite del 50%.

La cointestazione di conti correnti o di conti deposito titoli, infatti, è regolata dall'art. 1854 del c.c. a norma del quale *“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.”* Tuttavia l'art. 1298 del c.c. stabilisce altresì che *“Nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.”*

Secondo la più recente giurisprudenza di Cassazione: *“La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.”* (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 18777 del 23.9.2015).¹⁰ Con specifico riguardo alle quote di proprietà di conti cointestati, ha ancora precisato la giurisprudenza che *“Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod.*

civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali”(Cass. Sez. II, sent. n. 26991 del 2.12.2013).

Ebbene, poiché la Procura non ha provato alcunché in ordine alla diversa quota di proprietà, deve presumersi che per i conti correnti o i valori cointestati, il sequestro debba essere mantenuto nel limite del 50%.

- Molti conti correnti sequestrati a Monterossi Felice sono invece intestati alla Plactical s.r.l., seppure questi, rispetto a tali rapporti finanziati, abbia la delega ad operare quale rappresentante legale della Plactical.

Ebbene, il sequestro sui conti correnti intestati alla Plactical s.r.l non può essere confermato. La Plactical, infatti, è una società a responsabilità limitata e come tale gode di un'autonomia patrimoniale perfetta con conseguente separazione netta tra il patrimonio dei soci e degli amministratori e il patrimonio della società. I debitori della società, pertanto, non possono valersi sul patrimonio dei soci così come i debitori dei soci o degli amministratori non possono valersi sul patrimonio della società.

-Dalla dichiarazione della Fineco Bank, risulta che i rapporti finanziari sequestrati a Monterossi Felice non corrispondono con quelli indicati nel decreto di sequestro; sicché anche rispetto a tali conti correnti (cioè quelli indicati nel provvedimento di sequestro), la misura cautelare non può essere confermata.

- Al contrario, invece, può essere confermato il sequestro sui conti correnti non specificatamente indicati nel provvedimento cautelare, ma risultanti dalle dichiarazioni dei terzi citati. Il decreto presidenziale, infatti, autorizza la misura cautelare su “tutte le somme eventualmente esistenti sui conti correnti bancari e sugli altri rapporti finanziari nonché sulle somme, titoli azionari ed obbligazionari,

di qualunque tipo e natura, comunque detenuti o posseduti dagli Istituti di seguito indicati”.

Tanto premesso, deve confermarsi il vincolo apposto dalla *Bper sul conto corrente n. 02609745, cointestato a Monterossi Tommaso e Grande Giuseppina, e sui fondi NEF cointestati a Monterossi Tommaso e Grande Giuseppina; ma anche sul conto corrente Fineco n. 5813288EUR con saldo alla data odierna pari a EUR 1.407,44.*

-Vi sono istituti bancari che nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 del c.p.c., hanno fatto riferimento solo ad alcuni e non a tutti i rapporti finanziari indicati nel provvedimento di sequestro.

Con riferimento a tale ultima circostanza, la Procura, all'odierna udienza, ha anche prospettato al giudice la possibilità di un eventuale supplemento istruttorio, rimettendosi comunque alle valutazioni del giudice.

Questo giudice, tuttavia, non ritiene di espletare alcuna attività istruttoria in proposito poiché è ragionevole ritenere che ove l'istituto bancario non abbia fatto riferimento ad alcuni dei conti correnti oggetto del sequestro è perché i rapporti finanziari non erano intestati ai debitori o non erano più in essere alla data del sequestro.

Peraltro, tale convincimento, oltre ad essere stato ipotizzato all'odierna udienza anche dalla Procura, è suffragato dalla documentazione allegata dalla Plactical s.r.l. nonché da Monterossi Felice.

Ma anche dalla dichiarazione resa da Bper ove è premesso che l'istituto non ha proceduto ad apporre alcun vincolo sui rapporti "di delega", ma solo sui rapporti intestati/cointestati, sebbene il provvedimento citasse nelle tabelle anche conti riferibili a terze società,

- Riguardo ai fondi ARCA, emerge dagli atti che unico titolare è Monterossi

Tommaso mentre i fondi cointestati sono quelli NEF.

-Il sequestro è stato chiesto dalla Procura regionale ed è stato autorizzato dal Presidente della Sezione solo sulle somme o sulle disponibilità esistenti sui conti correnti o sugli altri rapporti finanziari nonché sulle somme, titoli azionari ed obbligazioni detenuti o posseduti dagli Istituti di credito e non sui conti correnti.

Ne consegue che il sequestro non potrà essere confermato rispetto ai saldi negativi o pari a zero, neanche in presenza di affidi.

Infine, la dichiarazione di Banca Intesa, per evidente errore materiale, non indica il numero di conto corrente sul quale è stato apposto il vincolo. Tuttavia, poiché si tratta di un conto corrente intestato a Monterossi Felice con un saldo positivo di € 2.168,21, se ne conferma il sequestro.

Tutto ciò premesso, poiché sono numerosi i conti correnti oggetto del decreto di sequestro, si procede stilando una tabella nella quale accanto ai rapporti finanziari oggetto del provvedimento di sequestro, si indicano le dichiarazioni rese dagli istituti bancari nonché le circostanze che emergono dagli atti allegati dalle parti e degli intevenienti, nonché le statuizioni del giudice.

A) MONTEROSSI TOMMASO :

| Numero conto corrente | Rapporto | Istituto Bancario | Risultanze istruttorie | Statuizione giudice designato |
|-----------------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 01935780799 P01_61128 | Dopo incasso | CREDITO COOPERATI | La posizione al dopo incasso presentava un saldo pari a 0. | Revoca il sequestro |

| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|
| 01935780799_C01_01000014665 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | Rapporto cointestato con la sig. Grande Giuseppina; alla data della notifica del sequestro presentava un saldo positivo di € 14,22 | Riduce del 50% |
| 011532303600017100020000000215615 1 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | Rapporto non acceso presso l'istituto bancario. | Revoca il sequestro |
| 01935780799_T02_1100478 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.R. 01935780799) | Polizza estinta in data 11.01.2019 | Revoca il sequestro |
| 01661590792 CO1 01000010877 | Conto corrente | BCC MONTEPAONE (C.F. 01661590792) | Rapporto cointestato; conferma un saldo di € 1.131,18 | Riduce del 50% |
| 01661590792_C01_01000012624 | Conto corrente | BCC MONTEPAONE (C.F. 01661590792) | Ditta individuale con saldo a debito di € 19.705,20 ma con affido sino a 150.000 euro. | Revoca il sequestro |
| 015834509011812S1220E1714V5571KSA T4R | Conto corrente | BANCO DI SASSARI (C.F. 01583450901) | Conferma un saldo di € 198,20 | Conferma il sequestro |
| 0115323036000614008270000001658253 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 0115323036) | Intestato alla ditta individuale Monterossi Tommaso, acceso in data 19.9.2014 contenente titoli aventi un controvalore di € 18.609,35 | Conferma il sequestro |
| 0298848079000614000200000001015377 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 0115323036) | Nessun riferimento a questo conto corrente nella dichiarazione del terzo | Revoca il sequestro |
| 01153230360171102920V1356B069680B582 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | Nessun riferimento a questo conto corrente nella dichiarazione del terzo | Revoca il sequestro |
| 00232480228_CO2_0388598 | Conto corrente | CASSA CENTRALE CASSE RURALI TARENTINE - BCC | La banca conferma un saldo di € 66,22 | Convalida il sequestro |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| 971038805851501X1620P2240U54750XICES 2 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) | Conto corrente cointestato a 1 persona con saldo di € 23,00 | Riduce il sequestro val 50% |
| 07155680155 ARCA 04008736_20140923 | Gestione collettiva del risparmio | ARCA FONDI SGR SPA (C.F. 09164960966) | Conferma la titolarità esclusiva di Monterossi Tommaso su fondi per € 18.561,04 | Convalida il sequestro. |
| 01935780799 P01_61128 | Dopo incasso | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA. (C.F. 01935780799) | La posizione al dopo incasso presentava un saldo pari a 0. | Revoca il sequestro |

B) MONTEROSSO FELICE

| ID Rapporto | Tipo Rapporto | Operatore | Risultanze istruttorie | Statuizione del giudice designato |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
| 01935780799_C01_01000014675 | Conto corrente | CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA (C.F. 01935780799) | Conto intestato alla Plastical s.r.l.. | Revoca il sequestro |
| 013929704041805R0820U1653R4478 I RAGMD | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | FINECOBANCA BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | Non corrispondono i conti sequestrati dalla Banca con quelli oggetto del provvedimento di sequestro | Revoca il sequestro |
| 013929704041805R0820U1653R4556VRBDM4 | Conto corrente | FINECOBANCA BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | Non corrispondono i conti sequestrati con quelli oggetto del provvedimento di sequestro | Revoca il sequestro |
| 013929704041805R0820U I 653 R4572KRBME2 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | FINECOBANCA BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) | Non corrispondono i conti sequestrati con quelli oggetto del provvedimento di sequestro | Revoca il sequestro |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|
| 029884807900061400020000000101752I | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | Titolare la Plactical | Revoca il sequestro |
| 0298848079000614000280000000300221 | Dopo incasso | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | La Bper non lo indica tra quelli intestati a Monterossi Felice | Revoca il sequestro |
| 0115323036000614000200000002365101 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | La Bper non lo indica tra quelli intestati a Monterossi Felice | Revoca il sequestro |
| 0115323036000614000200000002484626 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) | E' titolare la Plactical s.r.l. | Revoca il sequestro |
| 007999601580000000000000000000000000166056100000001987 | Conto corrente | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | E' titolare la Plactical | Revoca il sequestro |
| 0079996015800000000000000000000000001566060550243799294 | Carte di credito/debito | INTESA SANPAOLO | La plactical dichiara di essere titolare della carta di credito e Banca Intesa non attribuisce questo conto a Monterossi | Revoca il sequestro |
| 007999601580000000000000000000000000166060100000000614 | Conto corrente | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | Dichiara un saldo di € 2.168,21 | Conferma il sequestro |
| 0079996015800000000000000000000000001566056565044550934 | Carte di credito/debito | INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) | Nessun riferimento viene fatto dalla Banca alla titolarità della carta di credito | Revoca il sequestro |
| 003481701011607E1420U0553036740ELOPS | Carte di credito/debito | UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) | Carta di debito intestata a Plactical s.r.l. estinta in data 1.7.2019 | Revoca il sequestro |
| 003481701011607E1420U0553036740ELP05 | Conto corrente | UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101) | Conto corrente intestato alla Plactical s.r.l. con potere di firma di Monterossi Felice. Saldo negativo | Revoca il sequestro |
| 971038805851402Q1020Z 559R45968QNRDW | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) | Presso poste italiane esistono i seguenti rapporti intestati a Monterossi Felice: buoni | Riduce il sequestro al 50% |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|
| 971038805851402Q1020Z I 559R45968QNRDZ | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) | Presso poste italiane esistono i seguenti rapporti intestati a Monterossi Felice: buoni | Riduce il sequestro al 50% |
|--|--|---|---|----------------------------|

Tutto ciò premesso

Visti gli art. 73, 74 e 75 del c.g.c.

**IL GIUDICE DESIGNATO
CONFERMA**

Il sequestro conservativo di cui al decreto n. 29/2019 in favore MISE fino alla concorrenza della somma di euro 1.552.719,87 (unmilione cinquecentocinquanta due mila settecento diciannove/87) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giustizia, nei confronti di:

a) La Siero Proteine srl ora FI Consultants s.r.l. sui seguenti beni immobili:

| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classame- nto | Consiste- nza | Rendi- ta | Valore- Imponi |
|---------|----------------------|--|--------|------------|-----|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| F | Proprietà per 1/1 | San Floro (CZ) Località Girello, piano T | 6 | 231 | 2 | - Cat. D/1 | - | Euro: 10.980.00 | 749.385 Euro |
| F | Proprietà per 1/1 | San Floro (CZ) Località Girello, piano T | 6 | 231 | 3 | Cat. D/1- | - | Euro: 4.186.00 | 285.694 Euro |

b) MONTEROSSO TOMMASO, nato a Belcastro il 20.8.1948

b.1) sui seguenti beni immobili :

| Catasto | Titolarità | Ubicazione | Foglio | Particella | Sub | Classamento | Cl. Zona | Consistenza | Rendita | Valore- Imponibile IMU ² |
|---------|------------|------------|--------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|---------|---|
|---------|------------|------------|--------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|---------|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|-----|---|----------|---|-----------------|------------------------------|-------------------|
| | Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni | Montauro (CZ) Conrada Prospero snc piano 3 | 14 | 143 | 7 | Cat. A/3 | 3 | 6 vani | Euro: 387.34 | Euro 65.073,12 |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere piano S1 | 11 | 586 | 2 | Cat. F/3 | - | - | - | Euro - |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere piano S1 | 11 | 586 | 3 | Cat. A/4 | 2 | 2.5 vani | Euro:107.16 | EURO 9.001,44 |
| F | Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) Località Curriere snc piano S1 | 11 | 586 | 7 | Cat. F/1 | - | - | - | Euro - |
| T | Proprietà in regime di comunione dei beni | Belcastro (CZ) | 13 | 77 | - | Uliveto | 1 | 53 are 70 ca | R.D. € 40,21 R.A. € 23,57 | EURO 6.785,43 |
| T | Proprietà in regime di comunione dei beni | Belcastro (CZ) | 6 | 658 | - | Uliveto | 1 | 20 are 50 ca | R.D. € 15,35 R.A. € 9,00 | EURO 2.590,31 |
| | | | 6 | 659 | - | Uliveto | 1 | 43 are 50 ca | R.D. € 32,58 R.A. € 19,10 | EURO 5.497,87 |
| T | Proprietà per 1000/1000 | Belcastro (CZ) | 8 | 151 | - | Uliveto | 1 | 12 are 20 ca | R.D. € 9,14 R.A. € 5,36 | EURO 1.542,37 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----|-----|---|---------|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| T | Proprietà per 1000/1000 | Belcastro (CZ) | 8 | 80 | - | Uliveto | 1 | 52 are 20 ca | R.D. € 39,09 R.A. € 22,92 | EURO 6.596,43 |
| T | Proprietà per 1/1 | Belcastro (CZ) | 8 | 81 | - | Uliveto | 2 | 1 ha 70 are | R.D. € 100,97 R.A. € 65,85 | EURO 17.038,68 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di separazione dei beni | Gasperina (CZ) | 21 | 569 | - | Uliveto | 2 | 20 are 74 ca | R.D. € 11,25 R.A. € 6,43 | EURO 1.894,43 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di separazione dei beni | Gasperina (CZ) | 21 | 570 | - | Uliveto | 2 | 19 are 34 ca | R.D. € 10,49 R.A. € 5,99 | EURO 1.770,18 |
| T | Superficie per 1/1 in regime di comunione dei beni | Montepaone (CZ) | 11 | 587 | - | Uliveto | 1 | 3 are 30 ca | R.D. € 2,64 R.A. € 1,19 | EURO 445,5 |

B.2.) sui seguenti rapporti finanziari

| | | |
|--|--|--|
| 015834509011812S1220E1714V5571 KSAT4R | Conto corrente | BANCO DI SASSARI (C.F. 01583450901) |
| 0115323036000614008270000001 658253 | Conto deposito titoli e/o obbligazioni | BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) |
| 00232480228_CO2_0388598 | Conto corrente | CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTINE BCC NORD EST (C.R. 00232480228) |

C) Monterossi Felice

C.1) sul seguente bene immobile:

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 01661590792 CO1 01000010877 | Conto corrente | BCC MONTEPAONE (C.F. 01661590792) |
| 971038805851501X1620P2240U54750XICES2 | Conto deposito a risparmio libero/vincolato | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) |
| Conto corrente n. 02609745 | Conto corrente | BPER BANCA S.P.A. |
| FONDI NEF | Gestione risparmio | CASSA CENTRALE CZASSE RURALI TRENTINE |

b) di Monterossi Felice :

| | | |
|--|--|--|
| 971038805851402Q1020Z I 559R45968QNRDW | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) |
| 971038805851402Q1020Z I 559R45968QNRDZ | Certificati di deposito e buoni fruttiferi | POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 97103880585) |
| 5813288EUR | Conto corrente | FINECO BANK |

REVOCA

per il resto il provvedimento cautelare n. 29/2019.

Così deciso in Catanzaro, il 5 settembre 2019.

Il giudice designato

f.to Ida Contino

Depositata in segreteria il 06/09/2019

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Debora Pucci